

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV):	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 1
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964	» 1
FERRATA CORRIGE	» 2
CONVOCAZIONI	» 2
RELAZIONI PRESENTATE	» 3

GIUSTIZIA (IV)

Sottocommissione per i pareri.

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1969, ORE 16,15. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni e alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (532) (*Parere alla VI Commissione*).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Castelli, ed interventi dei

deputati Musotto, Sabadini, Lospinoso Severini, Padula e Granzotto, esprime parere favorevole con osservazioni.

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) (*Parere alla VI Commissione*).

La Sottocommissione, dopo avere dato mandato al deputato Castelli di predisporre uno schema di parere, rinvia il seguito dello esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964.

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione prosegue la discussione sulle richieste istruttorie formulate dai vari Commissari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 179 del 24 settembre 1969, nel comunicato della X Commissione permanente (Trasporti) in sede referente, a pag. 23, prima colonna, aggiungere, infine, il seguente periodo:

Parere sul disegno di legge:

Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile (*Parere alla IV Commissione*) (1700).

Su proposta del Presidente Guerrini, che riferisce, in sostituzione del relatore Amodio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Inoltre nel comunicato della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani, a pagina 5, l'articolo 6 del testo della Commissione deve essere corretto cancellando il penultimo comma introdotto per un errore materiale. Pertanto l'articolo 6 va letto come segue:

ART. 6.

« Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970, i contratti di locazione e di sublocazione, già prorogati dalla legge 12 febbraio 1969, n. 4, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore un'attività professionale o commerciale, organizzata con lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti - oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda - esclusi gli apprendisti, alla data del 1° gennaio 1969, ovvero un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Le scadenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, comprese quelle concernenti il vincolo di destinazione alberghiera, sono ulteriormente prorogate di un anno per quanto riguarda le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda.

La proroga non si applica quando il conduttore o il subconduttore siano iscritti, ai

fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire.

Quando l'impresa commerciale o artigiana sia condotta congiuntamente da due o più persone deve aversi riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al più elevato dei redditi delle persone stesse.

Salvo che non si tratti di società cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, o di società commerciali e artigiane organizzate in società di fatto, semplici o in nome collettivo, sono escluse dal beneficio tutte le altre costituite secondo il libro V del codice civile. La proroga non si applica quando la società è iscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai dieci milioni ».

CONVOCAZIONI

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 26 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (1692) — Relatore: Imperiale — (*Parere della IV, V e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovute a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— Relatore: De Leonardis — (*Parere della V e della VI Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

VI Commissione (Finanze e Tesoro):

Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel ter-

ritorio della Repubblica, ai Comandi militari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico ed ai Quartieri generali militari alleati della NATO (723).

— Relatore: Silvestri.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.